

di ammissibilità all'esercizio; queste condizioni potranno rendere più o meno agevole l'accesso all'esercizio medesimo; ma, siccome non si comincia a pagare se non quando l'accesso si è ottenuto, e siccome in tal caso non si paga se non in ragione dei proventi che si ricavano, così l'obbiezione dell'onorevole Michelini mi pare inesatta.

Quanto alle osservazioni d'un ordine superiore che si sono invocate dall'onorevole Arnulfo, oltre i savii riflessi che già vi contrappose l'onorevole Pescatore, mi pare che si possano ancora aggiungere queste considerazioni: essere anzitutto contrario alla dignità della Camera che essa fondi una sua deliberazione sulla supposizione che il principio che essa ha proclamato dopo lunga e matura discussione sarà disdetto nell'altro ramo del Parlamento. Mi pare che siavi qualche cosa che ripugni alla dignità della Camera nell'emettersi da essa una deliberazione fondata sopra un'ipotesi di questa natura. Soggiungo che, per essere logici, dovremmo con un tale sistema venire alla conseguenza che, quando una legge è composta di più articoli, votato il primo bisognerebbe aspettare, per votare il secondo, che avessimo la certezza che il primo sarà votato dall'altro ramo del Parlamento. (*Movimenti*)

ARA. Mi limiterò ad una sola osservazione.

Non ha potuto l'onorevole Boggio combattere quel certo principio di equità il quale ho sottoposto alla Camera. Egli si è limitato a dire che io sono partito da un errore, dall'errore, cioè, che questa legge non possa avere la sua applicazione salvo dopo la votazione del regolamento che attualmente si discute in Senato.

Prego la Camera di ritenere che questo è anzi un errore in cui cadde l'onorevole Boggio, in quanto che non trovo in questo progetto una disposizione di questo genere riguardo alla sovratassa, riferendosi il medesimo alla legge del 7 luglio 1853, nel modo stesso che attualmente si chiedono dai procuratori le spese comunali e provinciali nella proporzione di cui nella legge del 1853 si dovrà applicare la tassa presente.

Dunque, non essendo io caduto in quest'errore, credo che sussista sempre quella certa ragione di equità su cui io appoggiava le mie osservazioni in favore della proposta dell'onorevole Arnulfo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta fatta dall'onorevole Arnulfo, cioè che si sospenda la discussione di questo progetto di legge fino a che l'altro ramo del Parlamento non abbia deliberato sulla legge relativa all'esercizio della professione di procuratore.

(Fatta prova e controprova, non è adottata.)

BOGGIO, relatore. Domando la parola.

È stata comunicata oggi alla Commissione una petizione dei causidici di Genova.

La Commissione aveva prevenuto il loro desiderio collocandoli in seconda categoria, come essi domandano.

Ho fatta questa dichiarazione affinché i petenti sappiano che la loro petizione ci è pervenuta, e che la loro domanda fu già anticipatamente presa in considerazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. I procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali provinciali i quali abbiano almeno un biennio d'esercizio soggiaceranno al diritto fisso con distinzione di gradi, in conformità della tavola qui annessa. »

Darò lettura della tavola:

Diritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali, avanti i quali sono ammessi a postulare.

| | GRADI | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| | 1° | 2° | 3° |
| 1° Avanti la Corte d'appello di Torino | L. 400 | 300 | 250 |
| 2° Avanti le Corti d'appello di Genova, Ciampè e Casale | > 300 | 250 | 200 |
| 3° Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la sezione di Sassari | > 250 | 200 | 100 |
| 4° Avanti soltanto i tribunali provinciali di 1 ^a e 2 ^a classe | > 200 | 150 | 75 |
| 5° Avanti soltanto i tribunali di 3 ^a e 4 ^a classe | > 150 | 100 | 50 |

Il ministro aderisce?

LANZA, ministro delle finanze. Quanto alla tabella, accetto quella della Commissione; ma, riguardo all'articolo, avrei qualche osservazione a fare.

La Commissione ha escluso dalla tassa i causidici per il primo biennio; a me pare che non vi sia ragione bastantemente fondata per fare questa eccezione riguardo ai causidici, giacchè è assai difficile che un causidico apra un ufficio se prima non ha fatto non solo un tirocinio, ma se non ha acquistata una tal quale clientela in qualità di sostituto in qualche ufficio già aperto.

Inoltre succederà spesso che un causidico rileverà l'avviamento di un altro ufficio, ed in questi casi, quantunque il causidico si trovi nel primo anno di esercizio, tuttavia lavorerà e farà lucri proporzionati all'avviamento che avrà rilevato. Ora, la tassa essendo fondata sul prodotto dell'ufficio, non sarebbe giusto che questo causidico, che ricava già un frutto considerevole dalla sua professione, ne andasse interamente esente. Dunque bisognerebbe almeno fare un'eccezione e dire che andranno esenti dalla tassa nel primo biennio coloro che apriranno un ufficio nuovo; ma non troverei mai giusto che si esonerassero anche quelli i quali si avvantaggiano dell'avviamento di un ufficio già stabilito.

Temerei poi ancora un altro inconveniente, ed è che potesse venire in alcuni casi delusa la legge; giacchè, essendo in facoltà dei causidici di prendere un numero più o meno ragguardevole di sostituti, potrebbe anche accadere che dopo quattro o cinque anni di esercizio venisse uno dei sostituti messo a capo dell'ufficio, che l'ufficio figurasse sotto il suo nome, e così si deludesse la legge.

Quando si fa una legge, si devono prevenire gli abusi;